SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 35**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1987.

Nuovi moduli e formule per gli atti dello stato civile.

87A11539

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1986.

Recepimento del tariffario unico nazionale relativo all'istituto di incentivazione alla produttività previsto dall'art. 65 dell'accordo unico di lavoro per il personale del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

87A6124

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 febbraio 1988, n. 32.

Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi di cui all'articolo 1 possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata, da ultimo, dalla presente legge, della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

Il testo dell'art. 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, con legge 27 febbraio 1955, n. 66, e con la presente legge, è il seguente:

«Art. 1279 *(Contributi per il lavoro portuale)*. — Per provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti di minor traffico, il Ministro per le comunicazioni può, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni imporre uno speciale contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci, in misura non superiore a lire 4 nei porti marittimi, e a trenta nei porti della navigazione interna, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

Parimenti, per provvedere all'assistenza, alla tutela dell'integrità fisica e all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie, il Ministro per le comunicazioni può imporre a carico degli speditori e dei ricevitori, nonché dei lavoratori portuali, un contributo, in misura non superiore complessivamente a lire 6 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1609):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 5 ottobre 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 20 ottobre 1987 con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 26 novembre 1987, 2 dicembre 1987 e approvato il 3 dicembre 1987.

Senato della Repubblica (atto n. 720):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 4 gennaio 1988 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 27 gennaio 1988.

88G0059

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 1987.

Individuazione dei comuni danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 6, comma 9, del citato decreto-legge n. 8 che stabilisce che le disposizioni dell'art. 12 del medesimo decreto-legge si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986;

Visto in particolare l'art. 12 che prevede, tra l'altro, in favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Visto il citato art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Decreta:

Articolo unico

Le disposizioni di cui all'art. 12, secondo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120, si applicano oltre che nella zona orientale del comune di Salerno e nelle zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna, anche nei comuni delle seguenti province:

Provincia di Alessandria:

Vignale Monferrato

Provincia di Asti:

Asti
Castello di Annone
Castelnuovo Don Bosco
Cisterna d'Asti
Costigliole d'Asti
Isola d'Asti
Montiglio
Nizza Monferrato
Portacomaro
Villafranca d'Asti

Provincia di Cuneo:

Costigliole Saluzzo
Racconigi
Saluzzo

Provincia di Novara:

Antrona Schieranco
Cavallirio
Gozzano
Momo
Novara
Prato Sesia
Sizzano

Provincia di Torino:

Agliè
Airasca
Ala di Stura
Albiano d'Ivrea
Almese
Alpette
Alpignano
Andezeno
Avigliana
Azeglio
Bairo
Balangero
Barbania
Barone Canavese
Beinasco
Bobbio Pellice
Borgaro Torinese
Borgiallo
Borgofranco d'Ivrea
Borgomasino
Borgone Susa
Bosconero
Bricherasio
Brosso
Bruino
Brusasco
Buriasco
Burolo
Buttigliera Alta
Busano
Cafasse
Caluso
Cambiano
Candia Canavese
Candiolo
Canischio
Caprie
Carignano
Caselette
Caselle Torinese
Castagnole Piemonte
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Cavour
Ceres
Chieri
Chiusa di San Michele
Chivasso
Ciconio
Ciriè
Coassolo Torinese
Coazze
Collegno
Condove
Corio
Cossano
Cuceglio

Cumiana
Cuorgnè
Druento
Exilles
Favria
Feletto
Fenestrelle
Fiano
Foglizzo
Forno Canavese
Frossasco
Garzigliana
Germagnano
Giaveno
Givoletto
Grugliasco
Ivrea
La Cassa
La Loggia
Lanzo Torinese
Leinì
Lessolo
Levone
Lombardore
Loranzè
Macello
Mazzè
Mercenasco
Moncalieri
Montanaro
Nichelino
Nole
None
Oglianico
Orbassano
Ozegna
Palazzo Canavese
Pancalieri
Parella
Pecetto Torinese
Perosa Argentina
Perosa Canavese
Pertusio
Pessinetto
Pianezza
Pinasca
Pinerolo
Pino Torinese
Piossasco
Piverone
Pont-Canavese
Prascorsano
Pratiglione
Quincinetto
Reano
Rivalta di Torino
Riva presso Chieri
Rivara
Rivarolo Canavese
Rivoli
Robassomero
Rocca Canavese
Romano Canavese
Salassa
Salbertrand
San Benigno Canavese
San Colombano Belmonte
San Franccesco al Campo
San Gillio
San Giorgio Canavese
San Giusto Canavese
San Martino Canavese
San Maurizio Canavese
San Mauro Torinese
San Ponso
San Secondo di Pinerolo
Sant'Ambrogio di Torino
Sant'Antonino di Susa
Santena
Scalenghe
Scarmagno
Sparone
Strambino
Susa
Torino
Torrazza Piemonte
Torre Canavese
Trana
Traversella
Traves
Trofarello
Val della Torre
Valgioie
Vallo Torinese
Valperga
Valprato Soana
Vauda Canavese
Venaria
Vialfrè
Vico Canavese
Villafranca Piemonte
Villanova Canavese
Villarbasse
Villar Dora
Villar Perosa
Villastellone
Vinovo
Virle Piemonte
Vische
Volvera

Provincia di Vercelli:

Ailoche
Andorno Micca
Benna
Bianzè
Biella
Bioglio
Borgo d'Ale
Borgosesia
Borriana
Brusnengo
Buronzo
Callabiana
Camburzano
Candelo
Casapinta
Castelletto Cervo
Cavaglià
Cerreto Castello
Cerrione
Cigliano
Coggiola
Cossato
Crescentino
Crevacuore
Crosa
Curino
Dorzano
Gaglianico
Gattinara
Ghislarengo
Graglia
Lenta
Lessona
Livorno Ferraris
Lozzolo
Massazza
Masserano
Miagliano
Moncrivello
Mongrando
Mosso Santa Maria
Mottalciata
Muzzano
Netro
Occhieppò Inferiore
Occhieppo Superiore
Palazzolo Vercellese
Pettinengo
Piatto
Pollone
Ponderano
Portula
Pralungo
Pray
Quaregna
Ronco Biellese
Roppolo
Sagliano Micca
Sala Biellese
Saluggia
Salussola
Sandigliano
San Paolo Cervo
Santhià
Serravalle Sesia
Sordevolo
Strona
Tavigliano
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Tronzano Vercellese
Valdengo
Valle Mosso
Veglio
Verrone
Vigliano Biellese
Villa del Bosco
Zimone
Zubiena

Provincia di Cremona:

Sospiro

Provincia di Mantova:

Bigarello
Castel d'Ario
Commessaggio
Ostiglia
Pieve di Coriano
Pegognaga
Poggio Rusco
Roncoferraro

Provincia di Milano:

Cambiago
Caselle Lurani
Crespiatica
Renate

Provincia di Gorizia:

Romans d'Isonzo

Provincia di Trieste:

Duino Aurisina
Monrupino
San Dorligo della Valle
Sgonico
Trieste

Provincia di Padova:

Este
Torreglia

Provincia di Rovigo:

Adria
Bagnolo di Po
Ficarolo
Fratta Polesine
Melara
Occhiobello
Porto Tolle
Rosolina
San Martino di Venezze

Provincia di Treviso:

Volpago del Montello
Zenson di Piave

Provincia di Venezia:

Caorle
Cavarzere
Ceggia
Chioggia
Fossalta di Portogruaro
Fossò
Iesolo
Portogruaro
Pramaggiore
San Michele al Tagliamento (frazione Bibione)
Santo Stino di Livenza
Teglio Veneto
Venezia (frazioni Marghera e Mestre)

Provincia di Verona:

Boschi Sant'Anna
Cerea
Concamarise

Provincia di Genova:

Coreglia Ligure
Genova
Masone
Sestri Levante
Moneglia
Orero
Propata
Tiglieto

Provincia di Imperia:

Bordighera

Provincia di Bologna:

Fontanelice
Molinella

Provincia di Ferrara:

Bondeno
Ferrara (frazione Chiesuol del Fosso)

Provincia di Modena:

Camposanto
Castelvetro di Modena
Concordia sulla Secchia
Fanano
Finale Emilia
Pievepelago
Sestola
Zocca

Provincia di Parma:

Albareto

Provincia di Reggio Emilia:

Busana
Gualtieri
Poviglio

Provincia di Massa Carrara:

Mulazzo

Provincia di Grosseto:

Follonica
Orbetello

Provincia di Lucca:

Pieve Fosciana
Sillano
Stazzema
Vergemoli

Provincia di Pistoia:

San Marcello Pistoiese

Provincia di Macerata:

Caldarola
Castelraimondo
Cessapalombo
Cingoli
Corridonia
Esanatoglia
Monte San Martino
Muccia
Penna San Giovanni
San Severino Marche

Provincia di Perugia:

San Giustino
Scheggia e Pascelupo

Provincia di Latina:

Formia
Gaeta
Latina
Minturno
Sabaudia
Sperlonga
Terracina

Provincia di Chieti:

Pretoro

Provincia di Pescara:

Montesilvano
Pescara

Provincia di Teramo:

Roseto degli Abruzzi

Provincia di Campobasso:

Campomarino (Lido)
San Giacomo degli Schiavoni (contrada Croce)
Termoli

Provincia di Isernia:

Agnone
Capracotta
Castel San Vincenzo
Forlì del Sannio
Isernia
Macchia d'Isernia
Miranda
Pescopennataro
Pettoranello del Molise
Roccasicura
Santa Maria del Molise
Sant'Angelo del Pesco
Venafro

Provincia di Avellino:

Lioni

Provincia di Caserta:

Bellona
Capua
Caserta
Castel Volturno
Cellole
Gricignano di Aversa
Maddaloni
Mondragone
San Marco Evangelista
Sessa Aurunca
Teverola

Provincia di Napoli:

Anacapri
Bacoli
Barano d'Ischia
Capri
Casamicciola
Casoria
Castellammare di Stabia
Ercolano
Giugliano
Gragnano
Ischia
Lacco Ameno
Massa Lubrense
Meta
Monte di Procida
Napoli
Nola
Piano di Sorrento
Pimonte
Portici
Pozzuoli
Procida
Sant'Agnello
Serrara Fontana
Somma Vesuviana
Sorrento
Torre Annunziata
Torre del Greco
Vico Equense
Volla

Provincia di Salerno:

Agropoli
Amalfi
Ascea
Atrani
Battipaglia
Camerota
Capaccio
Casal Velino
Castellabate
Centola (frazione Palinuro)
Cetara
Conca dei Marini
Eboli (frazione Campolongo)
Furore
Ispani (frazione Capitello)
Maiori
Minori
Montecorice (frazione Agnone)
Pisciotta
Pollica (frazioni Acciaroli e Pioppi)
Pontecagnano

Positano
Praiano
Salerno
Santa Marina (frazione Policastro)
San Giovanni a Piro (frazione Scarico)
Sapri
Vibonati
Vietri sul Mare

Provincia di Foggia:

Cagnano Varano
Chieuti
Deliceto
Manfredonia
Mattinata
Monte Sant'Angelo
Motta Montecorvino
Sant'Agata di Puglia
Vico del Gargano

Provincia di Lecce:

Gallipoli
Lecce
Melendugno
Nardò
Porto Cesareo

Provincia di Taranto:

Avetrana
Ginosa
Manduria
Maruggio
Taranto

Provincia di Matera:

Bernalda (località Metaponto Lido)
Policoro (località Lido)

Provincia di Potenza:

Acerenza
Avigliano
Balvano
Banzi
Chiaromonte
Francavilla sul Sinni
Lauria
Maratea
Melfi
Pietragalla
Potenza
San Chirico Nuovo
San Fele
Satriano di Lucania
Vietri di Potenza

Provincia di Catanzaro:

Isola di Capo Rizzuto
Nicotera
Nocera Tirinese
Parghelia
Pizzo
Sellia Marina
Squillace
Tropea
Vibo Valentia

Provincia di Cosenza:

Acquappesa
Amantea
Belvedere Marittimo
Cetraro
Diamante
Fuscaldo
Longobardi
Montalto Uffugo
Praia a Mare
San Lucido
San Nicola Arcella
Scalea
Tarsia
Tortora

Provincia di Reggio Calabria

Bovalino
Calanna
Cosoleto
Delianuova
Melito Porto Salvo
Palmi
Reggio Calabria
Seminara

Provincia di Agrigento:

Lampedusa e Linosa
Licata
Porto Empedocle
Sciacca

Provincia di Messina:

Capo d'Orlando
Castell'Umberto
Gioiosa Marea
Lipari
Malfa
Milazzo
Mistretta
Pettineo
Terme Vigliatore
Valdina

Provincia di Palermo:

Palermo
Terrasini

Provincia di Ragusa:

Vittoria (frazione Scoglitti)

Provincia di Trapani:

Favignana
Marsala
Mazara del Vallo
Pantelleria
San Vito Lo Capo

Provincia di Oristano:

Arborea
Cabras
Cuglieri
Narbolia
Oristano
Santa Giusta
San Vero Milis
Terralba
Tresnuraghes

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1987.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
PIGA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1988
Registro n. 1 Industria, foglio n. 135

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Per il D.L. n. 8/1987 si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il D.L. n. 8/1987 concerne: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità». (Testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987, serie generale). Il testo dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto decreto-legge, è il seguente:

«2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo art. 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonché alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.

4. Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90% del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.320 milioni previsto dal terzo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985, concernente: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590», è il seguente:

«Art. 9. — Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche e della pesca, aventi impianti nei comuni danneggiati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985 che saranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, si applicano le provvidenze previste dal decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 5 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire venticinque milioni.

In alternativa alle provvidenze indicate nel precedente comma possono essere concessi alle piccole e medie imprese, individuali e sociali, e agli artigiani, finanziamenti agevolati quinquennali, fino a concorrenza dell'ammontare del danno, per la riparazione e riattivazione degli impianti e la ricostituzione delle normali scorte di esercizio, al tasso di interesse pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Le domande di finanziamento agevolato debbono essere presentate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma del presente articolo, ad un istituto di credito abilitato ad esercitare il credito a medio termine a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, corredate di una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare. Le predette domande sono soggette, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle prescrizioni concernenti l'occupazione e di tutte le altre non compatibili con il presente articolo. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo.

Le provvidenze di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano anche alle imprese industriali, commerciali e artigiane danneggiate dall'alluvione del 26 febbraio 1984, site nei comuni di Guidonia, Roma, S. Angelo Romano, Subiaco, Tivoli e Vicovaro.

Per le finalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 22 miliardi. Per le finalità di cui al comma quarto, è autorizzato, per l'anno 1985, il limite di impegno quinquennale di lire 8 miliardi».

88A0464

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 gennaio 1988.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 1° febbraio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1987, n. 525, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, destinati a pubblica sottoscrizione, della durata di anni cinque, con godimento 1° febbraio 1988, al prezzo di emissione di lire 99,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, per un importo nominale pari all'ammontare dei titoli sottoscritti nel periodo compreso fra il 1° e il 3 febbraio 1988, e comunque non superiore a due dodicesimi dell'ammontare previsto dall'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 525 del 1987, al netto delle emissioni già effettuate nel corrente anno.

Ove circostanze sopravvenute o lo stesso andamento delle sottoscrizioni possano costituire pregiudizio alla funzionalità del mercato, il Tesoro ha facoltà di disporre la chiusura anticipata delle operazioni di collocamento, con accoglimento integrale delle sottoscrizioni effettuate.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° agosto 1988, è pari al 5,80 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alla aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 1° agosto e pagabili il 1° febbraio successivo, e nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 1° febbraio e pagabili il 1° agosto successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a),* arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b).*

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a lire 5 milioni.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° agosto e al 1° febbraio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° agosto 1988 e l'ultima il 1° febbraio 1993.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 1993, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1988 e termineranno il giorno 3 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata di cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982; come risulta modificata dalle convenzioni stipulate in data 14 gennaio 1984 e 31 ottobre 1984, con la quale è stato convenuto, fra l'altro, che la Banca stessa può avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Il versamento del controvalore del capitale nominale dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 7, sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato in una o più soluzioni, entro il 26 febbraio 1988.

L'eventuale importo relativo ai dietimi di interessi sarà versato, con bonifico di tre giorni, al netto della trattenuta fiscale di cui all'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 556 del 1986.

La predetta sezione di tesoreria provinciale, a fronte dei suddetti versamenti, emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 10 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1988».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1988».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1988-1993» «EMISSIONE 1° FEBBRAIO 1988».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la forma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva, mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1988 verranno accertati con successivo decreto ministeriale, e faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1988
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 51

88A0560

DECRETO 30 gennaio 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 febbraio-14 marzo 1988 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1977, del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, nonché il decreto ministeriale del 25 giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,15 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 gennaio-14 febbraio 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva fissata con decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1988, è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1988, è pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 15 febbraio-14 marzo 1988, è fissato nella misura del 13,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1988

Il Ministro: AMATO

88A0415

DECRETO 1° febbraio 1988.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150, del 30 giugno 1987, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° luglio 1990;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le legende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 1° luglio 1990, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire un milione, cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni ed un miliardo.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di sei cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le sei cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su due colonne, e sono numerate dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra, da quella n. 1 di scadenza 1° gennaio 1988, fino a quella n. 6 di scadenza 1° luglio 1990.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «Nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione del ritratto di Leonardo con cappello, di maestro toscano del secolo XV e della stessa cornice che contiene detto quadro nella Galleria degli Uffizi di Firenze.

La cornice superiore e inferiore riporta, a destra, una sezione rettangolare priva di stampa, onde permettere l'inserimento della numerazione magnetica.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee ondulate intrecciate su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti legende: «Repubblica Italiana (su due righe in chiaro) - Direzione Generale del Debito

Pubblico (sempre su due righe in chiaro) - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50% - di scadenza 1° luglio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1986, n. 910 - e decreto ministeriale 25 giugno 1987 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986 - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - Iscritto nel Gran Libro - del Debito Pubblico - con godimento dal 1° luglio 1987 - Roma, 1° luglio 1987; seguono le diciture, da sinistra a destra, - V° per la Corte dei Conti (Spanò), il Direttore Generale (Ranuzzi), Il Primo Dirigente (Marzio)» - in basso a destra è indicato n. 787400 di pos. (serie IV).

A sinistra della legenda «Iscritto nel Gran Libro etc.» è posto uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la legenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline.

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 1° luglio 1990; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile, interrotta, in alto, dalla legenda «Direzione Generale del Debito Pubblico».

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti legende: «Buoni del Tesoro poliennali - di scadenza 1° luglio 1990 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre - 1986, n. 910 e D.M. 25 giugno 1987 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 6,25% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - N. 556 convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti legende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Al di sotto di tale spazio quadrangolare, è posto un disco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la legenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la legenda «B.T.P. 10,50% - 1° luglio 1990».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 1.000.000: viola malva - viola scuro;

per i titoli da L. 5.000.000: bruno seppia - bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000: verde pisello - verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000: giallo sole - giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000: blu chiaro - blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000: rosso chiaro - rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000: verde smeraldo chiaro - verde smeraldo scuro.

Anche per le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stata adottata una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella del taglio da un miliardo è stata resa pergamenata.

Le legende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie e le firme del prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impresse tipograficamente in nero.

Le legende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1988
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 347

88A0559

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 1987.

Decadenza della S.p.a. «Magazzini generali Raccordati Rogoredo» ad istituire e gestire in Milano-Rogoredo un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali. Autorizzazione alla S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad istituire in Milano-Rogoredo un centro di raccolta e smistamento merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 127, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, successivamente modificato dal decreto ministeriale 18 febbraio 1982, con la quale la S.p.a. Magazzini generali Raccordati di Rogoredo è stata autorizzata ad istituire e gestire presso gli omonimi Magazzini generali un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali;

Tenuto conto che la S.p.a. Magazzini generali Raccordati di Rogoredo ha posto in essere, con apposito atto notarile, una operazione di fusione per incorporazione nella S.p.a. Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Vista l'istanza prodotta dai Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. prodotta in Milano, in data 27 settembre 1986;

Considerato altresì che presso i predetti Magazzini generali è stata istituita la sezione doganale Milano-Rogoredo, dipendente dalla dogana di Milano I, giusta quanto risulta dal decreto ministeriale 20 ottobre 1987;

Decreta:

Art. 1.

La ditta S.p.a. Magazzini generali Raccordati di Rogoredo è decaduta dall'autorizzazione a gestire il centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali di cui ai decreti ministeriali 8 agosto 1977 e 18 febbraio 1982.

Art. 2.

La S.p.a. Magazzini fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è autorizzata a gestire, presso i propri Magazzini generali siti in Milano-Rogoredo (Milano) alla via Toffetti numeri 31, 90 e 94, un centro di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.

Art. 3.

All'espletamento delle operazioni doganali nell'ambito del predetto centro provvede la sezione doganale di Milano-Rogoredo alla quale, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, saranno attribuite le relative facoltà dalla competente circoscrizione doganale di Milano I.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: GAVA

88A0470

DECRETO 25 gennaio 1988.

Manifestazioni di sorte (lotterie, tombole e pesche di beneficenza) autorizzabili dalle intendenze di finanza nell'anno 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, tombole e pesche di beneficenza potranno essere autorizzate durante l'anno 1988 da ciascuna intendenza di finanza;

Decreta:

Le intendenze di finanza sottoelencate potranno autorizzare, durante l'anno 1988, lo svolgimento di lotterie, tombole e pesche di beneficenza nel limite a fianco di ciascuna indicato:

Intendenza di finanza	Lotterie	Tombole	Pesche e banchi di beneficenza
Agrigento	25	5	5
Alessandria	60	40	120
Ancona	100	40	—
Aosta	8	6	3
L'Aquila	60	4	1
Arezzo	40	50	50
Ascoli Piceno	70	20	10
Asti	40	5	70
Avellino	13	—	—
Bari	15	3	3
Belluno	20	20	30
Benevento	15	10	5
Bergamo	25	15	20
Bologna	30	40	200

Intendenza di finanza	Lotterie	Tombole	Pesche e banchi di beneficenza
Bolzano	60	5	60
Brescia	5	2	20
Brindisi	5	2	2
Cagliari	20	2	8
Caltanissetta	10	—	—
Campobasso	25	5	5
Caserta	10	—	—
Catania	5	2	2
Catanzaro	25	3	3
Chieti	50	15	10
Como	50	30	30
Cosenza	30	—	10
Cremona	40	10	120
Cuneo	50	10	80
Enna	6	3	3
Ferrara	90	90	30
Firenze	30	40	70
Foggia	30	1	1
Forlì	30	15	20
Frosinone	200	20	20
Genova	15	4	60
Gorizia	20	60	60
Grosseto	40	40	40
Imperia	25	4	25
Isernia	12	5	5
La Spezia	40	5	70
Latina	80	50	5
Lecce	6	3	4
Livorno	20	40	10
Lucca	50	40	50
Macerata	100	30	50
Mantova	32	32	48
Massa Carrara	15	10	30
Matera	8	1	1
Messina	8	4	4
Milano	35	30	20
Modena	15	10	30
Napoli	10	5	5
Novara	30	10	140
Nuoro	10	4	4
Oristano	5	1	5
Padova	40	60	140
Palermo	10	—	—
Parma	75	20	35
Pavia	50	30	150
Perugia	85	25	85
Pesaro	100	20	40
Pescara	80	10	5
Piacenza	30	30	80
Pisa	30	80	20
Pistoia	27	15	30
Pordenone	120	100	120
Potenza	15	5	5
Ragusa	6	2	2
Ravenna	25	35	70
Reggio Calabria	20	—	5
Reggio Emilia	60	25	60
Rieti	70	10	6
Roma	300	180	80
Rovigo	150	150	70
Salerno	20	2	20
Sassari	10	—	10
Savona	35	6	40
Siena	40	40	60
Siracusa	8	1	1
Sondrio	30	3	3
Taranto	15	3	3
Teramo	110	15	10
Terni	60	60	50
Torino	30	8	60
Trapani	8	5	8
Trento	85	30	150
Treviso	100	100	150
Trieste	12	8	6
Udine	180	145	300
Varese	80	35	50
Venezia	160	60	120
Vercelli	70	10	80
Verona	125	30	105
Vicenza	100	70	200
Viterbo	140	140	20

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0536

DECRETO 8 febbraio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici del registro di Ravenna e di Lugo, nel giorno 14 dicembre 1987, è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalla Confederazione direttivi statali (Dir. Stat.);

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 14 DICEMBRE 1987

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Ravenna;
ufficio del registro di Lugo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0558

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 gennaio 1988.

Approvazione dei certificati tipo per i mutui contratti dagli enti locali negli anni 1987 e 1988.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nel quale vengono elencati i fondi con i quali lo Stato concorre, per gli anni 1987 e 1988, al finanziamento dei bilanci degli enti locali, tra cui quello relativo allo sviluppo degli investimenti;

Visti i successivi articoli 6 ed 8, nei quali vengono indicate le modalità e le misure dei contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti che il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a valere sul fondo di cui al citato art. 3, lettere *c)* ed *e)*, separatamente per:

a) mutui contratti dagli enti locali negli anni 1987 e 1988;

b) mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e precedenti per i quali è intervenuta la sanatoria di legge;

Considerato, in particolare, che per i mutui di cui alla citata lettera *b)*, l'art. 6 del decreto-legge n. 359/1987 prevede la rideterminazione del contributo erariale da effettuarsi a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento ed è estesa, altresì, con analoga decorrenza, se dovuta sulla base della legge, ai mutui relativi allo stesso periodo non compresi nelle precedenti certificazioni;

Considerato, inoltre, che ai sensi degli articoli 6 ed 8 del già citato decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dai comuni, dalle province e dalle comunità montane negli anni 1987 e 1988 viene quantificato entro il limite massimo prestabilito nella norma stessa;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di rideterminare l'onere dei mutui contratti fino a tutto l'anno 1983 nonché di quantificare quello dei mutui contratti negli anni 1987 e 1988 gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989, per i mutui contratti nel 1988, apposita certificazione, anche se negativa, firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I comuni, le province e le comunità montane per la richiesta dei contributi previsti dagli articoli 6 ed 8 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, devono compilare un certificato conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I certificati devono essere redatti in conformità agli schemi approvati, dattiloscritti senza abrasioni o correzioni, e nel formato di cm 42 × cm 29,8.

Art. 3.

I certificati, in originale e due copie, devono essere trasmessi alla prefettura competente per territorio e, per gli enti della Valle d'Aosta, alla Presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 e del 28 febbraio 1989, per i mutui contratti nel 1988, a pena di decadenza.

Il timbro postale fa fede della data di trasmissione del documento.

Roma, addì 30 gennaio 1988.

p. *Il Ministro dell'interno*
RUSSO

Il Ministro del tesoro
AMATO

"ALLEGATO 1"

COMUNE DI ....(PROV. DI ....)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ....
COMUNITA' MONTANA DI ....
(PROV. DI ....)

C E R T I F I C A T O

Sui mutui contratti nel 198.. (art. 6-comma 1-lettere b) e c) e commi 2-3-4-5-6 e art. 8 del D.L. n. 359 del 31.8.1987

IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE

SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO

REGIONE		PROVINCIA			COMUNE			

CODICE ENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....

Esaminata la documentazione e riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di £. ....
........................, li ....

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA
( )
....

IL PREFETTO
( )
....

EVENTUALE RESIDUO DELL'ANNO PRECEDENTE £. ....

CONTRIBUTO MASSIMO ACCORDABILE PER L'ANNO 198.. (art. 6-lettere b) e c) e art. 8 del D.L. 359/1987)* £. .... Disponibilità totale £. ....

RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI NEL 198.. £. ....
(Totale complessivo di cui alla lettera e), colonna 30 del certificato). Eventuale quota residua £. ....

* Comuni (£. 14.327 x numero di abitanti secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rilevati dall'ISTAT
+ quota fissa per i soli enti con popolazione inferiore a 20.000 ab.)

Province (£. 2.048 x numero di abitanti secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, rivelati dall'ISTAT)

Comunità Montane (£. 1.981 x numero di abitanti residenti in territorio montano secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente, comunicati dall'U.N.C.E.M.)

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

IL SINDACO(o IL PRESIDENTE)
(Sig. ....)

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO			IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 198..		CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL 7,7%	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (2)	EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
					Inizio anno	Termine anno	NUMERO ANNI		Interessi (1)	Capitale					
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	30	35
Mutui contratti nel 198.. con ISTITUTI diversi dalla Cassa DD.PP., dal Credito Sportivo e dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza.															
TOTALI A RIPORTARE															

1) Esclusi interessi di preammortamento.

2) Nella colonna 30 va indicato il dato della colonna 27 o, se inferiore, quello della colonna 26.

NUMERO PROGRESSIVO	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Descrizione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO Inizio anno	Termine anno	NUMERO ANNI	IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO 198.. Interessi (1)	Capitale	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONI FINALIZZATI	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE (22+23-25)	ANNUALITA' CALCOLATA AL 7,7%	CONTRIBUTO AMMISSIBILE (2)	EVENTUALI INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO
1	2		3	4	6	7	8	21	22	23	25	26	27	30	35
		SEGUE:													
							RIPORTO								
A) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti diversi															
B) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.															
C) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Istituti di Previdenza															
D) TOTALE Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo															
E) TOTALE COMPLESSIVO (A + B + C + D)															

NOTE:
1) Esclusi interessi di preammortamento.
2) Nella colonna 30 va indicato il dato della colonna 27 o, se inferiore, quello della colonna 26.

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sopraindicati sono stati contratti con le modalità prescritte dall'art. 9, comma 2, del D.L. 359/1987.

IL RAGIONIERE (Sig. ....)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO (Sig. ....)

IL SINDACO(o IL PRESIDENTE) (Sig. ....)

"ALLEGATO 2"

COMUNE DI ....(PROV. DI ....)	SPAZIO RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO	SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI .... **MUTUI OMESSI** C E R T I F I C A T O Sui mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, per i quali è prevista la sanatoria ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del D.L. 318/1986 e del D.L. 359/1987 IMPORTI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI LIRE	REGIONE | PROVINCIA | COMUNE CODICE ENTE	PREFETTURA DI .... Riscontrato regolare il certificato, si liquida la somma di £. ...., li .... IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA ( ) .... IL PREFETTO ( ) ....

I sottoscritti dichiarano, sotto la propria personale responsabilità, che i mutui indicati nel presente certificato non sono stati certificati in precedenza, nè gli oneri finanziari relativi sono stati rimborsati dallo Stato.

IL RAGIONIERE
(Sig. ....)

BOLLO TONDO DELL'ENTE

IL SEGRETARIO
(Sig. ....)

IL SINDACO(o IL PRESIDENTE)
(Sig. ....)

ANNO DI CONTRAZIONE	POSIZIONE O RUOLO	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione di assunzione)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO Inizio anno	Termine anno	NUMERO ANNI	IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE	IMPORTO DEL QUALE SI CHIEDE IL RIMBORSO	ANNO DI DECORRENZA DEL RIMBORSO	MOTIVO DELLA RICHIESTA
1	2		3	4	6	7	8	21	23	25	26	30		
PARTE I - Mutui concessi negli anni 1983 e precedenti dalla Cassa DD.PP., dall'Istituto per il Credito Sportivo e dagli Istituti di Previdenza.														
		TOTALI DI PARTE I												

* NOTE
L'importo che si chiede a rimborso deve corrispondere:
1) All'intera annualità nel caso di mutuo totalmente omesso.
2) Alla sola differenza relativa alla semestralità o quota di capitale differita nel caso di oneri in precedenza certificati parzialmente.

ANNO DI CONTRAZIONE	CODIFICA ISTITUTO MUTUANTE	ISTITUTO MUTUANTE DESCRIZIONE DEL MUTUO (Destinazione, estremi della deliberazione e del contratto)	CODIFICA TIPO DI OPERA	TASSO DI INTERESSE	PERIODO DI AMMORTAMENTO Inizio mese anno	PERIODO DI AMMORTAMENTO Termine mese anno	NUMERO ANNI	IMPORTO DEL MUTUO	ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO	CONTRIBUTO DA ALTRI ENTI E CANONI LOCAZIONE FINALIZZATI	ONERE ANNUALE A CARICO DELL'ENTE	IMPORTO DEL QUALE SI CHIEDE IL RIMBORSO *	ANNO DI DECORRENZA DEL RIMBORSO	MOTIVO DELLA RICHIESTA
1	2		3	4	6	7	8	21	23	25	26	30		
PARTE II - Mutui contratti negli anni 1983 e precedenti con Istituti di Credito diversi.														
TOTALI DI PARTE II														
TOTALI DI PARTE I														
TOTALI GENERALI														

* NOTE

L'importo che si chiede a rimborso deve corrispondere:

1) L'intera annualità nel caso di mutuo totalmente omesso.
2) Alla sola differenza relativa alla semestralità o quota di capitale differita nel caso di oneri in precedenza certificati parzialmente.

88A0547

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1987, n. 569.

Concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, recante interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;

Visti in particolare, i commi secondo e terzo dell'art. 9 predetto. concernenti la concessione e l'erogazione di contributi in conto interessi secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1985 concernente le procedure per la concessione di contributi in conto interessi alle imprese danneggiate dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche dei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985;

Visti l'art. 6, comma 9, e l'art. 12, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, tra l'altro, nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche dei mesi di novembre 1985, settembre e ottobre 1986 e gennaio 1987;

Ritenuta l'opportunità di determinare con unico decreto le procedure per la concessione dei contributi, con il concerto del Ministero della marina mercantile per i settori della pesca e dell'acquicoltura;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammissibili ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, le imprese, individuali e sociali, industriali, commerciali, alberghiere, turistiche, della pesca e dell'acquacoltura aventi meno di trecento dipendenti, nonché le imprese artigiane:

a) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, che risultino danneggiati dalle avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987;

b) aventi impianti, naviglio, attrezzature e scorte, ubicati nel comune di Salerno, ovvero nelle zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna, che risultino danneggiati dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio rispettivamente nel mese di novembre 1985 e nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

Art. 2.

Spese agevolabili - Valutazione dei danni

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute al fine di riattivare, riparare, ricostruire o sostituire, anche mediante opere murarie, lavori di demolizione e di sgombero di materiali, le attrezzature, il naviglio, i macchinari e le scorte, danneggiati o distrutti. Le spese agevolabili per scorte non possono superare il 40 per cento dei restanti investimenti.

2. L'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare devono risultare da apposita perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici.

Art. 3.

Finanziamenti - Contributi

1. Per la realizzazione degli investimenti di cui al precedente art. 2, gli istituti di credito a medio termine di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, possono concedere finanziamenti agevolati ad un tasso pari al 25 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministro del tesoro a norma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto.

2. La misura dei predetti finanziamenti non può superare l'ammontare dei danni determinati ai sensi del precedente art. 2. La durata dei finanziamenti è fissata in cinque anni, comprensivi dei periodi di utilizzo e preammortamento non superiori a diciotto mesi.

3. Al fine di porre gli istituti in condizione di applicare il tasso di interesse di cui al precedente comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, concede con proprio decreto agli istituti stessi un contributo semestrale, posticipato, costante, commisurato alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento e la rata di ammortamento calcolata al tasso agevolato pari al 25 per cento del tasso di riferimento medesimo. Per i periodi di

utilizzo e preammortamento e fino all'inizio dell'ammortamento, il contributo è commisurato alla differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato, definiti come sopra.

Art. 4.

Domanda di concessione e procedura

1. La domanda di finanziamento agevolato deve essere presentata ad uno degli istituti di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del presente decreto. L'istituto di credito, entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento e dopo avere deliberato il finanziamento stesso, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato istanza di concessione del contributo in conto interessi, inviando la prescritta documentazione acquisita entro il termine sopraindicato. Ogni istanza di concessione del contributo deve essere relativa ad un solo impianto e corredata delle notizie e della documentazione indicate nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Per i settori della pesca e dell'acquicoltura, l'istituto di credito trasmette la documentazione di cui al comma 1 anche al Ministero della marina mercantile, che può esprimere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla ricezione, il proprio motivato parere con riferimento alle finalità dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 e degli articoli 6, comma 9, e 12, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con legge 27 marzo 1987, n. 120. Decorso detto termine senza che sia stato inviato il predetto parere, il Comitato di cui al precedente art. 3 potrà comunque deliberare in ordine alle domande di contributo.

3. Le imprese che realizzino progetti con investimenti globali superiori a quattro miliardi, contestualmente alla domanda di finanziamento all'istituto di credito a medio termine, devono presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, Segreteria del CIPI, una richiesta di autorizzazione alla realizzazione dei progetti di investimenti previsti sulla base del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 11 giugno 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 giugno 1977).

4. Il contributo in conto interessi è liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta dell'istituto di credito a fronte dell'integrale realizzazione degli investimenti e della erogazione a saldo del finanziamento.

5. I contratti di finanziamento a tasso ordinario stipulati dagli istituti di cui al precedente art. 3 per le finalità di cui all'art. 2 possono essere modificati per il conseguimento delle agevolazioni previste dal presente decreto. Per tali operazioni il contributo può essere concesso a valere sul debito residuo esistente alla data dell'atto modificativo.

Art. 5.

Divieto di cumulo - Restituzione del contributo

1. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti pubblici, per lo stesso titolo.

2. Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito maggiorato di un interesse pari al costo di provvista fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento o del contratto modificativo di cui al comma 5 dell'art. 4 del presente decreto. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e le relative procedure, sempreché compatibili con l'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 e con gli articoli 6, comma 9, e 12, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. I contributi sono erogati con ordinativi emessi a carico della contabilità speciale intestata al «Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale», autorizzata dal quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1976, n. 1041. La predetta contabilità speciale è aperta presso la tesoreria provinciale di Roma con il numero 1274.

3. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
PIGA

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1988
Registro n. 1 Industria, foglio n. 136

ALLEGATO *A*

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 9, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1985, N. 198.

L'istituto di credito a medio termine, deliberata la concessione del finanziamento, invia i seguenti atti e documenti:

1) domanda dell'istituto intesa ad ottenere la concessione del contributo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, ai sensi dell'art. 12, commi 2, 3, 4 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, indirizzata a:

«Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale - Divisione III - 00187 Roma» e recante i seguenti dati:

denominazione e sede dell'impresa;
ubicazione dell'impianto danneggiato;
attività esercitata;
importo del finanziamento concesso;

2) domanda di finanziamento presentata dall'impresa, completa del timbro di ricezione dell'istituto di credito a medio termine;

3) estratto di deliberazione, recante le condizioni e le modalità di concessione del finanziamento, sottoscritta dall'istituto suddetto;

4) una relazione, eventualmente inserita nella deliberazione, illustrante:

a) le finalità dell'iniziativa;
b) le opere e gli impianti oggetto dell'intervento con allegato elenco analitico delle spese sostenute e/o previste;

5) perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici ed asseverata presso la pretura del comune dove ha sede lo stabilimento danneggiato ovvero, in caso di impossibilità, presso la pretura del comune più vicino o presso notaio, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché l'attestazione del nesso causale tra gli eventi calamitosi con precisazione della natura degli stessi e del mese in cui si sono verificati, ed i danni subiti;

6) certificato di iscrizione nel registro delle ditte rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l'impianto danneggiato ovvero certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

7) per le imprese artigiane, certificato di iscrizione al relativo albo rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l'impianto danneggiato, qualora tale iscrizione non sia già indicata nel certificato-registro ditte, di cui al precedente punto 6);

8) certificato o certificati di iscrizione all'INPS, con indicazione del numero dei dipendenti dell'impresa nel suo complesso e settore di inquadramento. In alternativa, per le imprese senza dipendenti, può essere presentato atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare ai sensi della legge 18 aprile 1968, n. 15, attestante che l'impresa non ha dipendenti e che i versamenti dei contributi obbligatori sono stati regolarmente effettuati;

9) licenza edilizia, ove necessaria, o dichiarazione di non necessità ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

10) ricevuta di ritorno o documento equipollente relativo all'invio della domanda alla regione;

11) per i settori della pesca e dell'acquicoltura, ricevuta di ritorno o documento equipollente, relativi all'invio della domanda al Ministero della marina mercantile;

12) dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante:

a) i collegamenti tecnici, finanziari ed organizzativi con altre imprese;

b) l'impegno a non distogliere, senza esplicita autorizzazione dello scrivente, per la durata del finanziamento, dall'uso previsto dal programma di investimenti, i beni mobili ed immobili per il cui acquisto, riparazione o costruzione è stata presentata la domanda di contributo;

c) l'impegno ad applicare e fare applicare, per tutta la durata del finanziamento agevolato, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, della categoria o della zona, pena le sanzioni previste dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) l'attività svolta dall'impresa anteriormente e successivamente all'evento dannoso;

e) di non avere ottenuto, né chiesto, né di avere intenzione di chiedere, per gli investimenti oggetto della domanda di finanziamento, altre agevolazioni.

Qualora sussistano due dei collegamenti indicati nella precedente lettera *a)*, alla domanda di contributo devono essere allegati i certificati di iscrizione all'INPS, con indicazione del numero dei dipendenti, anche per le imprese collegate;

13) modulo notizie (il cui esemplare è allegato) debitamente compilato e sottoscritto, in triplice copia.

La predetta documentazione deve essere inviata in originale e duplice copia.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 9), 10) e 11) possono essere inviati in triplice copia dichiarata conforme all'originale dall'istituto finanziatore o da pubblico ufficiale.

MODULO NOTIZIE

Legge 13 maggio 1985, n. 198, art. 9, commi secondo, terzo e quarto, riguardante interventi per i danni causati da calamità naturali ed avversità atmosferiche.

Le notizie raccolte in questo modulo, desunte dalla documentazione prodotta dall'impresa, sono rigorosamente riservate; le stesse potranno anche essere usate per fini statistici, senza alcun riferimento a casi singoli.

È necessario rispondere in modo chiaro ed esauriente a tutte le domande; nel caso di mancata od incompleta risposta non si potrà dare corso all'istruttoria.

....
posizione pratica (riservata al MICA)

....
(timbro istituto)

1) Impresa:

a) industriale ( )
b) commerciale ( )
c) alberghiera ( )
d) turistica ( )
e) della pesca ( )

2) Denominazione dell'impresa..

3) Natura giuridica..

4) Oggetto sociale..

5) Attività esercitata nell'impianto danneggiato..

6) Sede legale (indirizzo)..

7) Ubicazione impianto danneggiato (indirizzo)..

8) Ubicazione degli altri impianti (precisare se trattasi di stabilimenti, esercizi commerciali, alberghi, ecc.)..
....

9) Numero dipendenti impianto danneggiato..

10) Numero complessivo dipendenti impresa..

11) Ammontare danni subiti L..
(come da perizia..)

12) Programma di spese:

a) opere murarie. . . . . L. ....

b) macchinari e attrezzature . . . . » ....

c) automezzi . . . . » ....

d) scorte . . . . » ....

e) altre (precisare). . . . . » ....

f) totale. . . . . L.

13) Data di inizio del programma di spese..................................

14) Evento dannoso..

15) Finanziamento:

a) domanda di finanziamento del..,

b) finanziamento di L. .... deliberato il.................. per anni cinque;

c) stipulato il .... al tasso del..............

16) Note..

....

Data, ...

Firma ....

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

— Il D.P.R. n. 902/1976 disciplina il credito agevolato al settore industriale.

— Il D.M. 23 luglio 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 28 novembre 1985.

— Il testo dell'art. 12, commi 2, 3 e 5, del D.L. n. 8/1987 è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 si veda nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 3:

L'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è così formulato:

«Art. 20 *(Determinazione del tasso di riferimento).* — Il tasso di riferimento e le variazioni automatiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tasso di riferimento si modifica automaticamente e periodicamente in connessione con la variazione del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Se detta variazione risulta superiore al 20% il Ministro del tesoro modificherà, con le predette modalità, la misura dei tassi agevolati proporzionalmente nelle diverse zone».

Nota all'art. 4:

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 e dell'art. 12 del D.L. n. 8/1987 si veda nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 si veda la nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 e dell'art. 12 del D.L. n. 8/1987 si veda nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale.*

88G0054

DECRETO 27 luglio 1987, n. 570.

Concessione di contributi a fondo perduto alle imprese della pesca e dell'acquicoltura danneggiate dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, concernente provvidenze a favore delle imprese danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità;

Vista la legge 13 maggio 1985, n. 198;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza, tra l'altro, nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987;

Visto l'art. 6, comma 9, che estende le disposizioni di cui al citato art. 12 alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e ottobre 1986;

Visto in particolare il comma quinto, del suddetto art. 12, in base al quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura;

Considerato che il Ministro del tesoro, con propri provvedimenti, impartirà le necessarie istruzioni per l'applicazione delle provvidenze di propria competenza previste dal citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1951, n. 50;

Decreta:

Art. 1.
Soggetti beneficiari

Sono ammissibili al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, modificato dall'art. 12, comma quarto, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120, le imprese, aventi meno di trecento dipendenti, che esercitano la pesca marittima o conducono impianti di acquicoltura, i cui stabilimenti siano ubicati nei comuni che verranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 13 maggio 1985, n. 198, e siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica.

Art. 2.
Spese agevolabili - Contributi

1. Sono ammissibili al contributo, al fine di riattivare, riparare o ricostruire gli impianti danneggiati o distrutti, le spese sostenute per:

a) acquisto dell'unità da pesca perduta o delle attrezzature di bordo:

riparazione dei danni alle navi e alle attrezzature di bordo, ivi comprese quelle della pesca;

riparazione dei danni agli impianti di pesca e alle relative attrezzature;

b) (opere murarie), attrezzature e scorte degli impianti di acquicoltura.

Le spese agevolabili per scorte non possono superare il 40 per cento delle restanti spese.

2. Nei casi in cui il danno accertato non superi l'importo di lire 30 milioni, il contributo può essere concesso nella misura del 90% del danno accertato e comunque in misura non superiore a lire 10 milioni. Qualora il danno accertato superi l'importo di lire 30 milioni il contributo a fondo perduto non può essere concesso.

3. L'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare devono risultare da apposita perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato e da enti pubblici.

Art. 3.
Domande di concessione e procedura

1. Le domande di ammissione al contributo debbono essere redatte dalle imprese in carta legale secondo lo schema allegato (allegato *A*), parte integrante del presente decreto, corredate della documentazione nello stesso indicato, e inviate alle capitanerie di porto competenti per territorio entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua i comuni danneggiati ai sensi dell'art. 2 della legge 22 febbraio 1968, n. 115. Le capitanerie di porto le trasmetteranno vistate alle prefetture entro venti giorni dalla loro ricezione.

2. Le prefetture, sentite le commissioni di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, accertano i danni e, con apposito decreto ne indicano l'ammontare, determinano l'importo del contributo e provvedono alla concessione stessa.

Art. 4.
Erogazione del contributo

1. I contributi a fondo perduto sono erogati alle imprese dalle prefetture, con ordinativi di pagamento tratti sui fondi anticipati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i suddetti pagamenti le prefetture richiedono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le somme occorrenti che vengono somministrate con ordini di accreditamento commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati ai prefetti.

2. Restano invariati per i prefetti gli obblighi relativi alla rendicontazione trimestrale secondo le norme vigenti di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.
Revoca del contributo - Divieto di cumulo

1. I contributi a fondo perduto non possono essere cumulabili con altre provvidenze disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o da enti pubblici. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni, il prefetto dispone la restituzione del contributo concesso maggiorato degli interessi pari al costo di provvista riconosciuto dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data del decreto di concessione prefettizio. Le somme da rimborsare devono essere versate alle entrate del bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 27 luglio 1987

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PIGA

Il Ministro della marina mercantile
DEGAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1988
Registro n. 1 Industria, foglio n. 137

ALLEGATO *A*

Schema di domanda, in carta legale, di concessione del contributo a fondo perduto

Luogo e data ....

Alla prefettura di..............................
per il tramite della capitaneria di porto di..............................

Domanda di concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, modificato dall'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120.

La ditta sottoscritta..............................
esercente l'attività di.............................. con sede legale in .... (provincia di ....)
via .... e impianto (stabilimento, esercizio commerciale, magazzino ecc.) in.............................. (provincia di ....)
via .... tel. .... domicilio fiscale in .... codice fiscale ....

1. Chiede

La concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, modificato dall'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120 e/o riparazione e/o ricostruzione del suddetto..............................
....

2. Dichiara

Di non aver usufruito né di aver intenzione di usufruire, per lo stesso titolo, delle altre provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, nonché del finanziamento agevolato di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

3. Allega

a) perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa e la corrispondente valutazione e quantificazione del loro ammontare, vistata dalla competente capitaneria di porto;

b) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dell'impresa, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, comprovante l'esistenza del nesso causale tra gli eventi calamitosi del mese di gennaio 1987 e i danni subiti;

c) eventuali fatture rilasciate da fornitori comprovanti l'avvenuta riparazione dei danni (fermo restando l'obbligo delle imprese di esibire, su richiesta della commissione di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, inventari, registri di carico e scarico, situazioni di magazzino ecc. per dimostrare la preesistenza dei beni distrutti o danneggiati);

d) estratto del registro delle imprese di pesca di cui all'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963, in data non anteriore a trenta giorni dalla domanda di contributo;

e) certificato di iscrizione nelle matricole delle navi maggiori;

e-bis) certificato di iscrizione al registro delle navi minori e dei galleggianti;

g) copia concessione edilizia ovvero copia concessione in sanatoria per le opere abusive già condonate ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della ricevuta del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per le opere costruite dopo il 30 settembre 1983 e delle prime due rate per le opere costruite in data anteriore al 1° ottobre 1983.

La sottoscritta dichiara che quanto è contenuto nella presente domanda è vero e reale.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:
Nome..............................
Cognome..............................
Posizione nella ditta..............................

Firma..............................

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 5, del D.L. n. 8/1987, è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

— La legge n. 198/1985 reca: «Interventi per i danni causati dalle eccezionali calamità naturali ed avversità atmosferiche nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985. Nuova disciplina per la riscossione agevolata dei contributi agricoli di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590».

— Le provvidenze di competenza del Ministero del tesoro sono quelle previste all'art. 3 (finanziamenti agevolati con la garanzia sussidiaria dello Stato) e all'art. 5 (contributi fino al 20% del danno) della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 826/1980 combinato con il disposto del quarto comma dell'art. 12 del D.L. n. 8/1987, è il seguente:

«Art. 6. — Alle piccole e medie imprese, individuali o sociali, ed agli artigiani, il cui danno accertato non superi l'importo di lire 30 milioni, può essere concesso un contributo a fondo perduto entro il limite del 90% del danno accertato e non superiore comunque a lire 10 milioni».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 198/1985 è riportato nelle note al D.P.C.M. 8 luglio 1987, pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 3:

— L'art. 2 della legge n. 115/1968, fissa il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la presentazione delle domande di provvidenze alle prefetture.

— L'art. 4 della legge n. 826/1980 stabilisce che la commissione esaminatrice delle domande di provvidenze «... è presieduta dall'intendente di finanza o da un suo sostituto ed è composta dal direttore provinciale del tesoro, dal presidente della locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dal direttore dell'ufficio provinciale industria, commercio, artigianato e agricoltura o da loro sostituti».

Nota all'art. 5:

L'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del Credito agevolato al settore industriale), è così formulato:

«Art. 20 *(Determinazione del tasso di riferimento)*. — Il tasso di riferimento e le variazioni automatiche sono determinate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tasso di riferimento si modifica automaticamente e periodicamente in connessione con la variazione del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine. Se detta variazione risulta superiore al 20% il Ministro del tesoro modificherà, con le predette modalità, la misura dei tassi agevolati proporzionalmente nelle diverse zone».

Per le imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, le procedure per l'accesso ai contributi a fondo perduto fino a lire 10 milioni sono quelle determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 28 novembre 1985.

88G0055

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. Polaris vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 luglio 1987, della società per azioni Polaris vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 30 ottobre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1986, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Polaris vita, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0485

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. La Nationale vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 4 agosto 1987 della società per azioni La Nationale vita, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 9 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni La Nationale vita, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0486

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 9 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Alleanza assicurazioni, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0487

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla società F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 31 luglio 1987 della società F.A.T.A. - Fondo assicurativo fra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0488

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazioni alle condizioni generali di polizza regolanti «le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato» ed «i pagamenti della società» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 luglio 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo degli articoli 2 e 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato» ed «i pagamenti della società», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 6 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo degli articoli 2 e 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato» ed «i pagamenti della società», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 22 dicembre 1986, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla rappresentanza generale per l'Italia della Magdeburger Lebensversicherung, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0490

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. MGF vita Italia, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 14 settembre 1987 della società per azioni MGF vita Italia, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni MGF vita Italia, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0492

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 9 settembre 1987 della società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0498

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. La Minerva vita e rischi diversi, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 agosto 1987 della società per azioni La Minerva vita e rischi diversi, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'articolo delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni La Minerva vita e rischi diversi, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0499

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 24 luglio 1987 della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0500

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominato «Foriv - Fondo rivalutazione vita», presentato dalla S.p.a. Edera vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 luglio 1987 della società per azioni Edera vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Foriv - Fondo rivalutazione vita»;

Vista la nota in data 23 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Foriv - Fondo rivalutazione vita», presentato dalla società per azioni Edera vita, con sede in Trento.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0501

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività del fondo di investimento denominato «Piano risparmio previdenziale», presentato dalla S.p.a. Savoia vita, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 1° settembre 1987 della società per azioni Savoia vita, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Piano risparmio previdenziale»;

Vista la nota in data 28 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione del regolamento previgente è approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, un nuovo testo del regolamento della gestione degli investimenti denominata «Piano risparmio previdenziale», presentato dalla società per azioni Savoia vita, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0502

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione del nuovo regolamento della gestione interna delle attività dei fondi di investimento denominati «Gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili - Vitariv» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - Collriv», presentato dalla S.p.a. Lavoro e Sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 29 luglio 1987 della società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione dei nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili - Vitariv» e «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili - Collriv»;

Vista la nota in data 25 settembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non estistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

In sostituzione dei regolamenti previgenti sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i nuovi testi dei regolamenti delle gestioni degli investimenti denominate «Gestione speciale assicurazioni individuali rivalutabili - Vitariv» e «Gestione speciale assicurazioni collettive - Collriv», presentati dalla società per azioni Lavoro e Sicurtà, con sede in Milano.

Il suddetto regolamento disciplinerà la gestione di cui al comma precedente a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0503

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 gennaio 1988, F.L. 2/88, n. 15400/AG.

Concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali nel 1987 e 1988.

A tutte le amministrazioni comunali e provinciali

A tutte le comunità montane

Ai prefetti della Repubblica

Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica

Al commissario dello Stato nella regione Sicilia

Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione

Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno

§ 1. — *Premessa*

Il decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, tra le varie disposizioni detta norme per la contrazione dei mutui relativi agli anni 1987 e 1988 da parte degli enti locali nonché l'attivazione del relativo contributo erariale.

Stante la complessità della materia si ritiene opportuno fornire chiarimenti in ordine alle disposizioni sopracitate ed alla precedente normativa tuttora vigente. In particolare, si puntualizzano i requisiti formali e sostanziali a cui gli enti locali devono attenersi per accedere al contributo erariale sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, le modalità relative alla compilazione dei certificati da produrre nonché i controlli che le prefetture dovranno eseguire sui certificati e sulla documentazione relativa ai mutui in argomento.

§ 2. — *Quantificazione del contributo erariale*

Ai sensi degli articoli 6 e 8 del citato decreto n. 359 del 1987, il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare contributi erariali sui mutui contratti dai comuni, dalle province e dalle comunità montane per gli anni 1987 e 1988 con il seguente sistema di contribuzione:

per i comuni: il limite massimo accordabile è di L. 14.327 per abitante maggiorato di una quota fissa per i soli comuni con popolazione fino a 19.999 abitanti, pari a:

L. 13.000.000 per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

L. 15.000.000 per i comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti;

L. 18.000.000 per i comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti;

L. 20.000.000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;

L. 22.000.000 per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti;

L. 25.000.000 per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti;

per le province: la legge autorizza la contribuzione massima di L. 2.048 per abitante;

per le comunità montane: il limite massimo accordabile è di L. 1.981 per abitante residente in territorio montano.

Per la quantificazione della popolazione dei comuni e delle province si deve fare riferimento ai dati ISTAT risultanti al 31 dicembre del penultimo anno antecedente quello di contrazione e per le comunità montane ai dati forniti dall'U.N.C.E.M.

Per quanto concerne l'utilizzazione differita del plafond, prevista dalle disposizioni in materia, è opportuno precisare che gli enti locali qualora contraggono mutui le cui quote di ammortamento di competenza dell'esercizio siano inferiori al massimo accordabile possono utilizzare la differenza a sostegno di investimenti solo ed esclusivamente entro l'anno successivo a quello di assegnazione. Ne consegue che, nel caso in cui le disponibilità in oggetto non verranno utilizzate dall'ente entro il termine sopra previsto, non potranno più essere richieste a copertura di investimenti futuri.

Il contributo erariale, quantificato sulle singole operazioni di mutuo, è determinato calcolando una rata costante annua posticipata con interessi al 7,70%. Ai fini di tale calcolo devono essere utilizzati i coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente circolare. Detto contributo viene erogato per il solo periodo di

ammortamento di ciascun mutuo e quindi cessa con l'estinzione del prestito. In caso di estinzione anticipata, di revoca o di rinuncia dei mutui contratti, cessa contemporaneamente il concorso statale; così come questo viene ridotto in corrispondenza dell'eventuale riduzione della somma mutuata.

Nell'eventualità che la somma delle annualità di ammortamento dei mutui richiesti a concorso erariale calcolate con il tasso di cui sopra superi il massimo accordabile, il contributo su ogni singolo mutuo verrà ridotto proporzionalmente fino alla concorrenza del plafond di competenza (eventualmente aumentato della parte di massimo accordabile dell'esercizio precedente non utilizzato dall'ente locale).

Si precisa, infine, a chiarimento di vari quesiti pervenuti, che non è consentito l'utilizzo del plafond di competenza per finanziare oneri di mutui contratti nell'esercizio precedente, in quanto non previsto per legge.

§ 3. — *Requisiti dei mutui per l'ammissibilità a contributo erariale*

Per poter beneficiare della contribuzione erariale è indispensabile che i mutui siano contratti nel rispetto di alcuni requisiti formali e sostanziali che qui di seguito vengono riepilogati.

3.1. — *Natura della spesa da finanziare con mutuo.*

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge del 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge del 27 febbraio 1978, n. 43, richiamato dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359, il contributo erariale sull'onere dei mutui assunti dai comuni e dalle province è concesso *solo ed esclusivamente per la copertura di spese di investimento.* Conseguentemente è, quindi, da escludersi il concorso dello Stato nella copertura di spese correnti o di ogni altro onere che i comuni o le province sostengono fuori dalla fattispecie sopra prevista.

Per le comunità montane, l'art. 8 del decreto-legge n. 359/1987 consente la contrazione di mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali o delegati. Prevede l'esclusione esplicita per i mutui destinati a concessioni di contributi o trasferimenti. Mentre il primo fine non comporta difficoltà interpretative il secondo, per la notevole vastità e per l'esplicita esclusione sopradetta, necessita di appropriati chiarimenti, peraltro sollecitati.

Va anzitutto precisato che la norma ha inteso consentire, come per i comuni e le province, l'indebitamento solo per gli investimenti e non per le spese correnti. La fonte per la determinazione degli interventi va ricercata, oltre che nelle specifiche norme di legge, nelle disposizioni dei piani zonali di sviluppo, coordinati e previsti nei piani regionali, nei programmi stralcio approvati dalle regioni o nelle deleghe regionali.

In esecuzione degli articoli 2, 9 e 12 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, di leggi speciali e delle deleghe regionali, deve comunque trattarsi di interventi concretantisi in investimenti, per beni che rimangono di proprietà dell'ente e non comportino per la loro gestione — né direttamente né indirettamente — contribuzioni a favore di terzi.

Come per i comuni e le province, è consentita l'assunzione di mutui per la realizzazione o l'acquisto della sede e di altri stabili connessi all'organizzazione delle attività dell'ente; per i relativi mobili di dotazione, per l'acquisizione di automezzi speciali per l'esercizio delle attività dell'ente; per l'acquisto di attrezzature informatiche e per la manutenzione straordinaria di immobili.

3.2. — *Eccezione alla natura della spesa.*

È data possibilità agli enti locali, sulla base dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 359 del 31 agosto 1987, di fruire dei contributi erariali previsti per mutui contratti nel 1987 e 1988 anche per la copertura della quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto, afferenti gli anni dal 1982 al 1986 (art. 2 del decreto-legge del 9 dicembre 1986, n. 833, convertito in legge del 6 febbraio 1987, n. 18) e delle perdite di gestione delle aziende municipalizzate, provincializzate e consortili rientranti nel settore degli acquedotti e delle centrali del latte (art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e delibera del CIPE del 28 dicembre 1978).

Si invitano gli enti locali a porre particolare attenzione all'esatta interpretazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 359/1987 che conferisce agli istituti di credito speciale ed alle sezioni opere pubbliche, in deroga ai loro statuti e leggi, l'autorizzazione a concedere mutui non destinati a spese di investimento, che va riferita esclusivamente ai finanziamenti di cui al citato art. 6, comma 3, salvo ulteriori deroghe che venissero autorizzate per legge.

3.3. — *Limiti di indebitamento.*

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977, convertito in legge n. 43 del 27 febbraio 1978, richiamato dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge in oggetto, stabilisce che i comuni e le province non possono assumere mutui qualora l'insieme degli interessi passivi di quelli già contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, superi il 25 per cento dei primi tre titoli delle entrate del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo. Nella determinazione di detto importo devono essere escluse dal calcolo le entrate una tantum e le poste correttive e compensative delle spese previste nella sesta categoria del titolo III.

Per le comunità montane, ai sensi dell'art. 8, comma 2, si applicano le stesse disposizioni, effettuando però il computo sui soli primi due titoli di entrata.

Va chiarito, inoltre, in relazione alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488, che il concorso dello Stato agli oneri finanziari di ammortamento connessi agli investimenti non costituisce «contributo in conto interessi».

Ciò significa che gli interessi compresi in ogni singola rata dovranno essere computati per intero nel calcolo per la determinazione della limitazione finanziaria alla contrazione dei mutui disciplinata dal comma 4, dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 946, indipendentemente dalla contribuzione statale.

Altra condizione essenziale per poter ricorrere al credito è quella prevista dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in base alla quale gli enti locali *non possono deliberare l'assunzione di nuovi mutui se non è stato deliberato il consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui il mutuo viene deliberato.*

3.4. — *Enti beneficiari della contribuzione erariale.*

Gli enti aventi diritto al contributo erariale sugli oneri dei mutui sono tassativamente indicati in norme legislative e sono soltanto comuni, province e comunità montane.

Non è prevista alcuna contribuzione erariale per i mutui assunti da consorzi. Tuttavia, per i mutui contratti dai consorzi fra enti territoriali è possibile attivare il concorso erariale a favore dei comuni consorziati sempreché gli stessi se ne siano effettivamente e tempestivamente accollati i relativi oneri, senza impegno di rimborso da parte del consorzio o di altri.

3.5. — *Enti mutuanti.*

La Cassa depositi e prestiti è l'istituto al quale prioritariamente debbono rivolgersi i comuni, le province e loro consorzi e le comunità montane per stipulare contratti di mutuo.

Le richieste possono anche essere rivolte alla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ed al Credito sportivo. Il ricorso agli istituti di credito diversi può essere attivato solo nel caso in cui la Cassa depositi e prestiti abbia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta, la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. La mancata risposta nei termini previsti da parte della Cassa vale come dichiarazione di indisponibilità.

Appare opportuno aggiungere che è possibile ricorrere direttamente ad istituti di credito diversi solo in caso di interventi non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti.

3.6. — *Requisiti dei mutui per l'ammissibilità a contributo erariale.*

Ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge del 31 agosto 1987, n. 359, i contratti di mutuo debbono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e debbono contenere le seguenti clausole e condizioni:

la durata del periodo di ammortamento non deve essere inferiore a cinque anni;

l'ammortamento deve decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto (fin dal 1978, ai sensi dell'art. 5, comma 1°, della legge n. 843 del 21 dicembre 1978, gli istituti di credito autorizzati a concedere mutui agli enti locali dovevano, indipendentemente da quanto prevedono i loro statuti, far decorrere l'ammortamento dall'anno successivo alla contrazione del mutuo);

la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

l'indicazione dell'esatta natura delle spese da finanziare. Qualora la particolarità dell'investimento lo richieda, il contratto deve dare atto dell'approvazione del progetto esecutivo dell'opera nel rispetto delle norme vigenti all'atto della deliberazione di assunzione del mutuo;

l'erogazione del mutuo subordinatamente all'esistenza dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'art. 19 della legge del 3 gennaio 1978, n. 1, al fine di garantire che le somme mutuate siano destinate solo ed esclusivamente alle opere per le quali il mutuo è stato contratto. Tale obbligo non si estende agli enti locali soggetti al sistema della tesoreria unica di cui alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, in quanto la garanzia sopracitata è data dalla competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. In tal caso, infatti, il versamento delle somme avverrà solo dopo presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante il riferimento della somma agli stati di avanzamento dei lavori.

L'inottemperanza ad una sola delle sopracitate prescrizioni provoca la nullità dell'atto con conseguente esclusione del mutuo dal concorso erariale.

Occorre, infine, precisare che ai sensi dell'art. 9, comma 3, della normativa in esame, è fatto divieto ai comuni, alle province e loro consorzi ed alle comunità montane, di contrarre mutui ad un tasso di interesse superiore a quello fissato dal Ministero del tesoro nel decreto con il quale periodicamente stabilisce le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali.

Al riguardo si richiama l'attenzione sul decreto del 28 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio scorso, che stabilisce la misura massima di tasso applicabile alle operazioni di mutuo per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1988.

§ 4. — *Certificazione dei mutui 1987 e 1988*

Per attivare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui in argomento i comuni, le province e le comunità montane sono tenuti a presentare, *entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 (per i mutui contratti nel 1987) e del 28 febbraio 1989 (per i mutui contratti nel 1988) apposita certificazione, anche se negativa, su modello conforme all'allegato 1. Si richiama l'attenzione sulla sanzione della decadenza prevista per la mancata osservanza del termine.*

Sono esclusi dalla certificazione analitica i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza in quanto i dati relativi saranno acquisiti direttamente attraverso nastri magnetici forniti dagli stessi istituti.

Per una corretta compilazione del certificato occorre indicare con la massima precisione:

il numero progressivo dei mutui, significando che la successione numerica non deve mutare col variare dell'istituto mutuante;

i codici dell'istituto mutuante e del tipo di opera. Detti codici, per quanto concerne gli istituti mutuanti, sono rilevabili dall'apposito elenco allegato al decreto ministeriale del 13 maggio 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 1986; per quanto concerne le opere, a seguito di alcune modifiche apportate, si rimanda al nuovo elenco che si allega in copia;

la descrizione, nella colonna del certificato a ciò riservata, dell'istituto mutuante, della destinazione del mutuo, degli estremi della deliberazione di assunzione, del contratto ed, eventualmente, della deliberazione di accollo;

la misura del tasso d'interesse, anche se variabile, riferito all'intera annualità;

il periodo di ammortamento come risulta dal contratto, con l'indicazione esatta dell'inizio e del termine di tale periodo che non va confuso con la scadenza di pagamento delle rate. L'inizio di ammortamento deve coincidere con il 1° gennaio: in caso contrario, il mutuo non potrà essere ammesso a contributo;

nel caso di mutui collegati alla collocazione di cartelle, obbligazioni etc. deve essere indicato il relativo valore nominale e non il netto ricavo derivante dalla vendita dei predetti titoli;

l'annualità di ammortamento di competenza dell'anno, in base al piano di ammortamento, a prescindere dalla data di pagamento delle rate di mutuo;

l'ammontare dei contributi di altri enti e di canoni di locazione finalizzati. Nel caso di contributi regionali o di altri enti di durata diversa dall'ammortamento del mutuo, gli enti locali devono rapportare il contributo al numero degli anni delle rate di ammortamento, così come già previsto dalla circolare telegrafica n. 15 del 1° agosto 1984 sui mutui contratti nel 1983 in ammortamento dal 1984;

l'onere a carico dell'ente dato dalla somma algebrica delle colonne 22 + 23 — 25;

l'annualità di contributo calcolata al 7,70%. Deve corrispondere al valore nominale del mutuo, o della quota accollata, moltiplicato per il coefficiente di cui all'allegata tabella;

il contributo ammissibile che deve corrispondere al minor importo tra quelli indicati nelle colonne 26 e 27;

gli eventuali interessi di preammortamento. La colonna ha rilievo solo ai fini statistici. L'importo non può, quindi, essere considerato ai fini del contributo erariale;

i dati riepilogativi finali, oltre ai totali relativi ai mutui contratti con istituti diversi, dovranno riportare separatamente anche quelli complessivi dei mutui assunti con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con l'Istituto per il credito sportivo. Ciò allo scopo di consentire una immediata verifica dell'utilizzo del plafond di legge e, quindi, di permettere la liquidazione del contributo da parte delle prefetture.

§ 5. — *Sanatorie relative ai mutui contratti negli anni 1983 e precedenti*

Com'è noto, l'art. 6, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, ha previsto a decorrere dal 1986 la rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti.

Tale rideterminazione, come ampiamente illustrato al paragrafo 2.4. della circolare F.L. 6/86 del 28 maggio 1986 ha consentito di sanare i problemi verificatisi nel caso di mutui certificati solo per l'importo di una rata semestrale, ovvero solo per una quota di interessi nel caso di mutui con quote di capitale differite.

Entrambe le suddette ipotesi di rideterminazioni sono state già ricertificate con il documento prodotto entro il 31 luglio 1986, come previsto dal citato decreto-legge n. 318/1986.

Ora, con il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, non solo si riconosce agli enti locali l'effetto retroattivo di detta rideterminazione, ma si dà la possibilità di ricalcolare i contributi erariali per i mutui contratti negli stessi anni anche in caso di omissioni verificatesi nelle certificazioni originariamente presentate.

5.1. — *Modalità di applicazione della norma.*

Preliminarmente, va sottolineato che ai sensi di legge il ricalcolo del contributo erariale compete solo ed esclusivamente per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti. Sono escluse quindi dalla sanatoria rettifiche od omissioni relative a mutui contratti in anni diversi da quelli sopracitati.

Va inoltre precisato che per poter fruire del ricalcolo del contributo nonché del relativo effetto retroattivo occorre che i mutui interessati siano ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della norma che ne prevede la sanatoria (anno 1986). Di conseguenza, non verrà effettuato alcun ricalcolo, nemmeno per la parte retroattiva, per qualsiasi mutuo in precedenza omesso o certificato erroneamente se estinto in anni antecedenti il 1986.

Il ricalcolo del contributo compete inoltre solo se dovuto sulla base della legge. Ciò sta a significare che, comunque, restano validi i vincoli previsti dall'art. 11 della legge n. 38 del 1981 per i mutui contratti nell'anno 1981 nonché quelli previsti dagli articoli 7 e 10 del decreto-legge n. 55/1983, rispettivamente, per i mutui contratti negli anni 1982 e 1983.

La retroattività di ricalcolo dei contributi erariali non potrà essere antecedente in ogni caso all'anno 1982, in quanto proprio in detto anno, in virtù dell'art. 5 del decreto-legge n. 786 del 1981, è stato previsto il primo rimborso puntuale dell'onere di tutti i mutui in ammortamento.

Va chiarito, infine, relativamente alla totale omissione di mutui assunti dai consorzi di enti locali che per poter beneficiare del ricalcolo del contributo i comuni e le province devono dimostrare che per gli stessi ne sostenevano l'onere, senza impegno di rimborso da parte del consorzio stesso, sin dall'inizio dell'ammortamento. Non esiste infatti una norma che prevede, ora per allora, l'accollo di mutui contratti negli anni 1982 e precedenti. Di conseguenza, qualunque onere derivante da mutui relativi ai suddetti anni accollato a posteriori non può essere preso in considerazione.

5.2. — *Certificazione.*

Ai fini del ricalcolo del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti gli enti interessati dovranno produrre entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988 una certificazione conforme all'allegato modello «2».

La certificazione si compone di due parti. La prima è riservata esclusivamente ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dal Credito sportivo e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza ed ha il solo scopo di poter ricalcolare il contributo erariale dovuto per gli anni pregressi. Infatti per quanto concerne gli oneri 1986 e 1987 questo Ministero ha già ricalcolato gli effettivi contributi erariali spettanti per i mutui concessi nei citati anni dai suddetti istituti preferenziali sulla base dei dati acquisiti tramite gli elaborati e relativi supporti magnetici forniti dagli istituti stessi. Non si è in grado però di ricalcolare i contributi retroattivi in mancanza di notizie precise sui singoli mutui rientranti nelle ipotesi da sanatoria innanzi previste.

La seconda parte del certificato è riservata, invece, ai mutui contratti con tutti gli altri istituti di credito.

Atteso l'ampio arco temporale di riferimento dei mutui oggetto della certificazione nonché le varie ipotesi di sanatoria contemplate, *si raccomanda agli enti locali interessati una particolare attenzione e cura nella compilazione del documento in questione soprattutto per quanto concerne l'anno di contrazione dei mutui.* Per tali mutui, come rilevasi dal modello, non è stata richiesta una elencazione sulla base di un numero progressivo che, comunque, sarà attribuito d'ufficio.

Nella colonna riservata alla descrizione del mutuo dovrà essere specificata, dopo la completa elencazione delle notizie richieste, anche la lettera di riferimento all'art. 11 della legge n. 38 del 1981 per i mutui contratti nel 1981 e quella dell'art. 10 del decreto-legge n. 55 del 1983 per i mutui contratti nel 1983. Nella colonna relativa all'importo del mutuo va indicata esclusivamente l'effettiva quota a carico dell'ente. Nella colonna relativa all'annualità di ammortamento va indicata per i mutui totalmente omessi o da rettificare quella dell'anno 1982 per i mutui contratti negli anni 1981 e precedenti, quella del 1983 per i mutui contratti nel 1982 e quella del 1984 per i mutui contratti nel 1983. Infine, nell'ultima colonna della certificazione dovrà indicarsi anche il motivo della richiesta e cioè, a seconda dei casi, se trattasi di totale omissione, rideterminazione per semestralità o annualità differita.

§ 6. — *Adempimenti degli enti locali*

I certificati conformi agli allegati 1 e 2, già descritti in precedenza devono essere presentati, anche se negativi, alla prefettura della provincia di appartenenza e, per la Valle d'Aosta, alla presidenza della giunta regionale entro i termini perentori previsti dalla legge.

Fa fede il timbro postale della raccomandata. È tuttavia consigliabile il recapito per le vie brevi, a cura del segretario.

I certificati nel formato di cm 42 × cm 29,8 vanno presentati in un originale e due copie conformi, redatti a macchina e con la firma del sindaco o del presidente, del segretario e del ragioniere, ove esista.

Tutti gli importi devono essere espressi *in migliaia di lire* ottenuti per troncamento delle ultime tre cifre.

All'originale del certificato relativo ai mutui contratti nel 1987 e nel 1988 devono essere accluse le copie conformi delle deliberazioni di assunzione dei mutui o quelle di accollo, le copie dei relativi contratti e, per le comunità montane, copia del programma di sviluppo zonale o del programma stralcio che prevede l'opera con gli estremi dell'approvazione regionale.

§ 7. — *Adempimenti delle prefetture*

Come per il passato, si ribadisce la necessità di assicurare agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità ai fini della soluzione dei problemi posti dall'applicazione della normativa di cui trattasi. Di conseguenza le prefetture dovranno organizzare un puntuale servizio di collegamento e soprattutto di assistenza.

Copia della circolare, i moduli dei certificati e gli allegati devono essere consegnati, con la massima urgenza, ai segretari degli enti che devono essere convocati in una apposita riunione di servizio nella quale devono essere illustrate le presenti istruzioni e sia dato opportuno rilievo alla necessità di una puntuale osservanza di termini e modalità. Alle comunità montane che attivano per la prima volta la procedura di certificazione dei mutui, le prefetture sono pregate di fornire la massima collaborazione in particolare per quanto attiene alla codifica degli istituti mutuanti.

Le certificazioni devono essere sottoposte ad attento controllo sotto l'aspetto contabile verificando in particolare:

che i certificati siano regolari sotto l'aspetto formale, cioè debitamente intestati, sottoscritti, compilati a macchina e muniti del bollo dell'ente, in modo da poter essere sottoposti a sistemi di memorizzazione automatica;

che gli importi siano espressi in migliaia di lire con troncamento delle ultime tre cifre;

che siano state osservate le istruzioni relative alla contrazione del mutuo ed alla redazione dei certificati;

che siano state correttamente indicate le codifiche relative all'istituto mutuante ed al tipo di opera in base all'apposita classificazione;

che ove ricorra il caso, siano compilati i modelli relativi alla specifica delle opere plurime.

Eventuali correzioni sono ammissibili solo se opportunamente autenticate.

Per quanto attiene al certificato relativo ai mutui contratti nel 1987 e 1988 (allegato 1) le certificazioni devono essere inoltre sottoposte a controllo sulla base della documentazione allegata al fine di accertare l'esistenza dei requisiti formali e sostanziali tassativamente previsti per legge.

L'esclusione per i mutui non ritenuti ammissibili va notificata agli enti con lettera motivata con la quale devono essere invitate le amministrazioni interessate a produrre eventuali controdeduzioni entro il termine di dieci giorni.

Sia la citata comunicazione che le eventuali controdeduzioni devono essere trasmesse a questo Ministero.

In particolare poi, per i mutui assunti nel 1983 eventualmente inseriti nel certificato a sanatoria, occorre controllare che nel modello non vengano riproposti quelli in precedenza respinti per inammissibilità e per i quali questo Ministero ha già provveduto ad effettuare le relative comunicazioni.

Ne consegue che possono essere certificati tra i mutui omessi esclusivamente quelli non compresi nel precedente documento prodotto entro la data del 31 luglio 1984. Per questi dovrà essere verificata la relativa documentazione per accertarne l'ammissibilità a contributo erariale in relazione alle disposizioni di legge. A tal uopo, si richiamano le precedenti istruzioni impartite con le circolari emanate sull'argomento.

L'originale ed una copia dei certificati muniti del bollo d'arrivo e debitamente liquidati vanno trasmessi a questo Ministero entro il 30 marzo 1988 per corriere speciale, in un unico plico, con il seguente elenco riepilogativo:

1) enti che richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1987;

2) enti che non richiedono il contributo per i mutui contratti nell'anno 1987;

3) enti che hanno attivato contestazioni alle decisioni della prefettura;

4) enti che richiedono la sanatoria di legge per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti.

Una copia dei certificati deve essere trattenuta agli atti della prefettura.

Per gli enti della Valle d'Aosta i cennati adempimenti sono svolti dal competente organo regionale.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro: FANFANI

TABELLA

COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE DELL'ANNUALITÀ DI AMMORTAMENTO DI UN PRESTITO DI L. 1 AL TASSO DEL 7,70 PER CENTO PER IL NUMERO DI ANNI DI DURATA INDICATO.

Numero anni	Coefficienti
5	0,24847929
6	0,21435053
6,5	0,20127799
7	0,19010616
8	0,17203872
9	0,15808838
9,5	0,15225055
10	0,14701916
11	0,13804446
12	0,13063978
13	0,12444197
14	0,11919157
15	0,11469826
16	0,11081925
17	0,10744532
18	0,10449149
19	0,10189063
20	0,09958902
21	0,09754315
22	0,09571739
23	0,09408232
24	0,09261338
25	0,09128994
26	0,09009454
27	0,08901229
28	0,08803045
29	0,08713799
30	0,08632540
35	0,08320281
40	0,08117639

ELENCO

CATEGORIE DI OPERE

Edilizia pubblica di interesse locale (01)

0101 - Immobili uso ufficio
0102 - Immobili uso pubblico
0103 - Monumenti/patrimonio storico-artistico
0104 - Uffici giudiziari
0105 - Stabilimenti prevenzione e pena
0106 - Caserme
0107 - Archivi di Stato
0108 - Musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche

Edilizia sociale (02)

0201 - Scuole e palestre
0202 - Asili nido
0203 - Scuole materne
0204 - Brefotrofi
0205 - Orfanotrofi
0206 - Consultori
0207 - Colonie
0208 - Case di riposo
0209 - Centri sociali
0210 - Acquisizione aree
0211 - Spese urbanizzazione
0212 - Recupero patrimonio edilizio
0213 - Edifici culto

Impianti e attrezzature ricreativi (03)

0301 - Campi e impianti sportivi
0302 - Parchi e giardini
0303 - Impianti ricreativi per lo spettacolo
0304 - Ostelli
0305 - Camping

Opere igienico sanitarie (04)

0401 - Fognature
0402 - Impianti di depurazione
0403 - Smaltimento rifiuti solidi urbani
0404 - Bagni
0405 - Gabinetti
0406 - Mattatoi
0407 - Cimiteri
0408 - Ospedali e laboratori
0409 - Impianti disinquinamento
0410 - Opere igieniche varie

Opere idriche (05)

0501 - Acquedotti civili e rurali
0502 - Reti idriche interne ed esterne
0503 - Serbatoi idrici
0504 - Fontane pubbliche
0505 - Pozzi
0506 - Sistemazione corsi d'acqua

Opere marittime lacuali e fluviali (06)

0601 - Porti
0602 - Moli
0603 - Dighe foranee
0604 - Argini

Viabilità e trasporti (07)

0701 - Strade e ponti
0702 - Viadotti
0703 - Parcheggi
0704 - Metropolitane
0705 - Aeroporti
0706 - Ferrovie
0707 - Eliporti

Energia (08)

0801 - ....
0802 - Impianti produzione idroelettrica
0803 - Impianti produzione termoelettrica
0804 - Centrali elettriche
0805 - Impianti di illuminazione
0806 - Elettrodotti
0807 - Metanodotti
0808 - Gasdotti
0809 - Energia alternativa
0810 - Oleodotti
0811 - Opere elettriche varie

Varie (09) (riservato all'ufficio)

0901 - Opere pubbliche non comprese nelle precedenti categorie

Mutui per altri scopi (10)

1001 - Acquisto mezzi di trasporto
1002 - Impianti di elaborazione dati
1003 - Mezzi meccanici per servizi comunali o provinciali
1004 - Acquisto terreni
1005 - Altri mutui

Passività (11)

1101 - Bilancio e passività arretrate
1102 - Copertura perdite gestione aziende acquedotti e centrali latte
1103 - Disavanzo gestione aziende trasporto
1104 - Ricapitalizzazione perdite esercizio aziende trasporto

Edilizia economico-popolare (12)

9999 - Opere plurime (compilare modulo specifico)

AVVERTENZA:

I certificati di cui al primo comma del paragrafo 4 e al paragrafo 5, punto 5.2, primo comma, sono allegati al decreto ministeriale 30 gennaio 1988, pubblicato alla pag. 19 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

88A0552

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazioni alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1987, registro n. 14, foglio n. 277, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi è stata autorizzata ad accettare il legato consistente nella somma in danaro di lire 3 milioni, disposto dalla sig.na Felicina Palmieri, nata a Milano il 28 febbraio 1923 ed ivi deceduta il 6 dicembre 1981, a favore dell'istituto don Gnocchi, con testamento olografo del 7 maggio 1973 pubblicato dal notaio Pietro Sormani di Milano il 17 dicembre 1981 con il n. 19167 di repertorio e registrato a Milano il 29 dicembre 1981 al n. 31723/H.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1988, registro n. 1, foglio n. 82, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi è stata autorizzata ad accettare il legato consistente nella quota di un quarto dei titoli depositati presso il Banco ambrosiano, filiale di Lecco, per un valore reale della quota di L. 13.750.000, disposto dalla sig.ra Giuseppina Cavalli, nata a Rancio ora Lecco l'8 marzo 1910 ed ivi deceduta il 9 luglio 1983, a favore della fondazione don Gnocchi con testamento olografo del 28 settembre 1982 pubblicato dal notaio Manetto Martino Fabroni di Como il 30 luglio 1983 con il n. 15369/4602 di repertorio e registrato a Lecco il 10 agosto 1983 al n. 2358.

88A0423 - 88A0513

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, a permutare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1987, registro n. 14, foglio n. 278, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi è stata autorizzata a permutare col comune di Milano un'area di proprietà della fondazione sita in Milano, via Capecelatro, con un'area di proprietà comunale sita in via Gozzadini con conguaglio a favore del comune di Milano di L. 231.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

88A0514

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 novembre 1985 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta S.a.s. Rota, con sede in Napoli, è prolungata fino al 27 novembre 1987.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1987 è dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Busachi (Oristano) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per il periodo dal 1° giugno 1986 al 27 novembre 1986.

88A0555

Rettifica all'estratto del decreto ministeriale 8 luglio 1987 concernente la sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa G.I.P. - Gruppo ideativo produttivo, in Iesi.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1988 l'estratto del decreto ministeriale 8 luglio 1987, con il quale il dott. Franco Ferri è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa G.I.P. - Gruppo ideativo produttivo, in Iesi (Ancona), già posta in liquidazione coatta amministrativa, è stato rettificato relativamente alla data di nascita del suddetto dott. Ferri la quale è 13 ottobre 1938 anziché 30 ottobre 1938.

88A0565

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Verdicchio di Matelica» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 1967 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1967, n. 211), propone che nel disciplinare di produzione siano modificati in parte gli articoli 5 e 6, secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della D.O.C. «Verdicchio di Matelica»

Si propone di sostituire il secondo capoverso dell'art. 5 del disciplinare di produzione con il testo che segue:

«Art. 5. — *(Omissis)*.

Le uve, dopo la eventuale cernita di cui all'art. 4, devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

(Omissis)».

Si propone di sostituire il limite indicato della gradazione alcoolica naturale con quanto appresso indicato:

«Art. 6. — *(Omissis)*:

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11».

88A0543

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla forma giuridica e alla denominazione sociale della «Revidata - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», in Milano, e limitazione dell'autorizzazione all'esercizio della sola attività fiduciaria.

Con decreto interministeriale 28 gennaio 1988 il decreto interministeriale 22 luglio 1975, con il quale la società «Revidata - Società fiduciaria e di revisione a responsabilità limitata», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, modificato con decreto interministeriale 30 aprile 1982, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla denominazione sociale variata in «Fiduciaria Duomo S.p.a.» ed all'autorizzazione limitata all'esercizio della sola attività fiduciaria.

88A0431

REGIONE TOSCANA

Modificazione alla denominazione dell'acqua minerale «Cuore di Toscana» di Stia

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 11815 del 9 dicembre 1987, esecutiva ai sensi di legge, la Fonte di Calcedonia S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in località Gaviserri nel comune di Stia, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a modificare la denominazione dell'acqua minerale naturale nazionale, di cui alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3135 del 30 marzo 1987, da «Cuore di Toscana» a «Sapore di Toscana».

Le nuove etichette e gli stampati accessori devono essere conformi all'esemplare allegato alla sopracitata deliberazione n. 11815/1987, della quale l'allegato medesimo è parte integrante, ed i recipienti dell'acqua minerale «Sapore di Toscana» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.

88A0405

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria Franco Milella
Viale della Repubblica, 16/B

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**220.000**
- semestrale	**L.**	**120.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	**L.**	**28.000**
- semestrale	**L.**	**17.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	**L.**	**105.000**
- semestrale	**L.**	**58.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**28.000**
- semestrale	**L.**	**17.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**100.000**
- semestrale	**L.**	**60.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**375.000**
- semestrale	**L.**	**205.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**800**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**34.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**3.400**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**120.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**65.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**800**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221